



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Incentivi per l'Innovazione Sostenibile - il Piano Transizione 5.0

12.09.25 | Webinar

Luca Nasi – ESPERTO DINTEC



UNIONCAMERE




DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



Transizione 4.0


**punti chiave, verifiche ispettive
e nuovi adempimenti**

L'evoluzione temporale della norma



La competenza del
bene (Art. 109 TUIR)
determina la legge di
bilancio di competenza

Tipologie di beni



I requisiti tecnici dei beni Tipo A1

5 Requisiti obbligatori

1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
4. Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro

2 su 3 a scelta (ma sempre obbligatori)

6. Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
7. Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
8. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

I requisiti tecnici dei beni Tipo A2-A3

Interconnessione obbligatoria

1. identificazione univoca, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)
2. Possibilità di scambio di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.)

Un «Focus Green»

A 1.7 - Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). Sono inclusi i dispositivi che, in un'ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico.

A 2.8 - Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

A 2.9 - Filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Intensità agevolazione e novità 2025

Credito d'imposta 2023-2025	
LdB 2022	
dal 01/01/2023 al 31/12/2025	
ovvero fino al 30/06/2026 con acconto 20% + ordine entro il 31/12/2025	
20%	fino a 2,5 mln
10%	da 2,5 a 10 mln
5%	da 10 mln a 20 mln
0	oltre 20 mln
20%	2023 Allegato B fino a 1 mln
15%	2024 Allegato B fino a 1 mln
10%	2025 Allegato B fino a 1 mln
Credito d'imposta da utilizzare in compensazione a quote annuali costanti dall'anno di certificazione dell'interconnessione o entrata in funzione (3 quote).	

Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207

beni immateriali 4.0 (Software e piattaforme Allegato B):
si limita il credito d'imposta beni strumentali immateriali 4.0
agli investimenti avviati entro il 31 dicembre 2024 (ordinati e
con versamento acconto pari almeno al 20%) e consegnati
entro il 30 giugno 2025.

**Quindi, non sono più agevolabili software e piattaforme
acquistate dopo il 1/01/2025.**

Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207

Limite di spesa per gli investimenti 4.0

introduzione di un **limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con consegna entro 30 giugno 2026.

E' necessario «prenotare» il credito attraverso piattaforma GSE



Non rientrano in tale limite i beni con conferma d'ordine sottoscritta e acconto del 20% pagato entro il 31/12/24.

Anche per questi beni, comunque, vige in termine di consegna entro il 30 giugno 2026.

Documentazione a supporto e diciture da inserire

Sulle fatture e su tutti i documenti amministrativi deve essere apposta una dicitura con riferimento alla legge di bilancio corretta:

«I presenti documenti fanno riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44»

La fattura sprovvista del riferimento normativo corretto **non è considerata documentazione idonea** e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

E' ammessa, tuttavia, la regolarizzazione dei documenti già emessi attraverso l'utilizzo di un **apposito timbro**.

Gli adempimenti

Articolo 6 del DL 29 marzo 2024, n. 39: nuovi oneri di comunicazione per gli investimenti “Transizione 4.0”

- Per gli investimenti effettuati dal 01/01/23 al 29/03/24: **obbligo di invio comunicazione consuntiva**
- Per gli investimenti che si intende effettuare dal 30/03/24: **obbligo duplice comunicazione, sia in via preventiva che in via consuntiva.**

Le comunicazioni sono vincolanti per poter procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati: nel caso infatti di crediti utilizzati in compensazione che non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi a MIMIT ed AdE, i relativi F24 vengono scartati.

Dal 18 maggio 2024 è stata attivata sul sito del GSE una nuova procedura semplificata per l'invio dei moduli.

Transizione 5.0

I criteri, le agevolazioni, l'iter procedurale

Il «completamento» di Transizione 4.0, in chiave green

4.0 + ESG = 5.0



Image by Innovationpost.it

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

Art. 38 Transizione 5.0

«Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.»

Lo stato dell'arte

- **Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024, art. 38 «Transizione 5.0»**
- Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.123 del 28-5-2024 i testi della Legge di conversione del DL 39/2024 ed il testo coordinato del DL 39/2024:

Art. 6: «Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0»
- Bozza del decreto attuativo in circolazione da 10 giugno 2024
- Seconda Bozza del decreto attuativo in circolazione del 4 luglio 2024
- **Decreto Attuativo firmato il 24 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183**
- **Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877**
- **Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207**
- FAQ del 3,4 e 8 ottobre, 2 novembre 2024, 25 febbraio e **10 aprile 2025** – in attesa di **Nuova Circolare esplicativa**

Gli stanziamenti

Transizione digital&green delle imprese – Risorse 2025



Transizione 5.0



Situazione al 12/9/25

Risorse totali e disponibili



I destinatari

Imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dal beneficio le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa può essere agevolato

L'agevolazione si ottiene sull'ammontare dei costi sostenuti per beni trainanti + beni trainati:

- **Beni Trainanti:** beni rientranti negli allegati A e B della Circolare 4°, che devono soddisfare i requisiti 4.0 e portare il saving energetico.
- **Beni Trainati:** beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluse biomasse), che non contribuiscono al saving energetico
- **Beni Trainati:** spese per la formazione in competenze per la transizione digitale ed energetica

I requisiti (beni trainanti)

I beni trainanti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- Rientrare in progetti di innovazione avviati dal **01/01/24** e completati entro il **31/12/25**;
- Rientrare tra i **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra)
- **Garantire una riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3 % sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5%.**



Le aliquote

L'intensità del beneficio dipende dall'ammontare dell'investimento e dalla percentuale di saving energetico ottenuta a livello di processo o di struttura produttiva



FASCIA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: dal 3 % al 6 %	Struttura produttiva: dal 6 % al 10 %	Struttura produttiva: superiore al 10 %
	Processo: dal 5 % al 10 %	Processo: dal 10 % al 15 %	Processo: superiore al 15 %
	0 - 10 mln €	35%	40%
	10 - 50 mln €	5%	10%



Avvio e fine del progetto

- **Avvio del progetto**

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

- **Fine del progetto**

Il progetto è completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, quindi:

Per l'acquisto di **beni materiali e immateriali** nuovi, alla data di effettuazione degli investimenti secondo **l'articolo 109 del TUIR**, a prescindere dai principi contabili applicati;

Per l'acquisto di beni finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla **data di fine lavori** dei medesimi beni;

Per le attività di **formazione** nell'ambito della transizione digitale ed energetica, alla data di sostenimento dell'**esame finale** di cui all'articolo 8, comma 1

con ***“data di fine lavori”*** si intende:

*«l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, **ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete**, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli ...»*

Processo Produttivo e Struttura Produttiva

- ***“processo produttivo”***: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

- ***“struttura produttiva”***: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

Le Imprese di nuova costituzione e lo scenario controfattuale

Le imprese di nuova costituzione, in senso ampio, sono così definite:

➤ ***“imprese di nuova costituzione”***: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

Queste, per la determinazione del contesto di confronto, dovranno fare riferimento ad uno scenario controfattuale

➤ ***“scenario controfattuale”***: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato;

Riduzione dei consumi normalizzata

La *riduzione dei consumi energetici* di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al *processo interessato dall'investimento*.

La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*.

Un progetto alla volta

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa in relazione a una *struttura produttiva* per la quale:

- a) **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione** oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse;
- b) **siano stati completati progetti di innovazione** in relazione ai quali il *GSE* abbia già comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Non è quindi possibile gestire più di un progetto di innovazione per volta sulla stessa struttura produttiva.

E' però possibile avviare un secondo progetto di innovazione sulla stessa struttura, qualora il primo sia già stato completato.

Lo scenario controllato

Per le **imprese di nuova costituzione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite lo **scenario controllato**, ovvero:

1. Individuando, rispetto a ciascun investimento, **almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato**, riferiti agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
2. Determinando la **media dei consumi energetici medi annui** dei beni alternativi individuati per ciascun investimento;
3. Determinando il saving dal punto di vista energetico confrontando il consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento rispetto alla media dei beni identificati ai punti precedenti.

Transizione 5.0

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

Il principio del DNSH

Il principio del **“non arrecare un danno significativo”** all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè **“Do No Significant Harm”**) nasce per **coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema**, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Il rispetto del principio **DNSH** richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR **non arrechino nessun danno significativo all’ambiente**.

Tutte le **misure inserite nel PNRR devono quindi essere conformi al principio DNSH**: tale conformità necessita di valutazione *ex-ante*, in itinere e *ex-post* .

Inoltre, le misure agevolative in futuro **tenderanno a richiedere il rispetto del principio DNSH** o a prevedere elementi e condizioni strettamente legati alla sostenibilità ambientale degli investimenti agevolabili.

Transizione 5.0 e DNSH

Tutti i progetti di innovazione di Transizione 5.0 devono essere compliance ai principi del DNSH

Esclusioni:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, **ad eccezione...**
- b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione ...**
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, **ad eccezione...**
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, **ad eccezione ...**

... di chi rispetti il DNSH

Gli investimenti complementari (Trainati)


A condizione di aver rispettato i requisiti di base, potranno essere inclusi investimenti complementari in:

1. **Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili** (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi; (allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione e completamento del progetto alla data di fine lavori dei medesimi beni)
2. Spese per la **formazione in competenze** per la transizione digitale ed energetica, **entro il 10 % dell'investimento** in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un **tetto a 300.000,00 €** e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda. (il progetto si intende completato alla data della prova di valutazione)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La maggiorazione della base imponibile è limitata ai soli impianti basati su pannelli (e celle) :

- a) per **Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea** con un livello di efficienza di cella pari ad **almeno il 21,5%**.
- b) per i moduli fotovoltaici con celle **prodotte negli Stati membri dell'Unione Europea**, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5%**;
- c) per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0%**.



IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ulteriore moltiplicatore per le aliquote dei pannelli fotovoltaici delle diverse tipologie
(maggiorazione base imponibile)



tipologia e efficienza		maggiorazione
Tipo a)	21.5%	130%
Tipo b)	23.5% per cella	140%
Tipo c)	24% bifacciale	150%

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Oltre a pannelli e celle, sono agevolabili anche (sempre in qualità di beni Trainati):

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Limite agevolabile per gli impianti FER pari al **105% del valore per autoconsumo** (calcolato sulla base dei consumi dell'anno precedente)

Gli impianti non devono per forza essere localizzati nella stessa unità produttiva in cui si trovano i beni trainanti

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD)* esistenti e riconducibili alla medesima *struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva*, sono agevolabili le spese relative a:

LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Possono essere agevolati i percorsi di formazione che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Durata **non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- Erogati da soggetti esterni accreditati;
- Prevedere il sostenimento di un esame finale, con valutazione

In questi casi, l'agevolazione consiste in:

- Fino al **10% del costo** dei beni materiali e immateriali, **fino a un massimo di 300.000€**;
- Medesime aliquote dei beni trainanti, in funzione dell'efficienza ottenuta;

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Costi agevolabili nella formazione:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Gli argomenti della formazione:

- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;
- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale dei processi produttivi**.

Nuovi beni ammissibili (Trainanti)

Il DL 19/23 definisce nuovi beni ammissibili:

- a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboard);
- b) i software relativi alla gestione di impresa (sistemi gestionali- ERP), solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Questi sono ad integrazione di quelli già presenti nell'allegato B di Transizione 4.0 e, essendo beni trainanti, devono contribuire al risparmio energetico necessario per accedere a Transizione 5.0

Transizione 5.0

La Procedura

La doppia certificazione

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Sono previste due fasi distinte dell'investimento, ognuna delle quali si completa attraverso la relativa certificazione.

- **Certificazione ex-ante**
- **Certificazione ex-post**

Queste certificazioni sono uno degli elementi principali che dovrà essere comunicato al GSE per ottenere il riconoscimento del credito di imposta

➤ Certificazione ex-ante

La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli **indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati**, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

➤ Certificazione ex-post

La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Per le sole PMI, le spese sostenute per le certificazioni potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo fino a 10.000 €.

I soggetti abilitati

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sono:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni *“meccanica ed efficienza energetica”* e *“impiantistica elettrica ed automazione”*, **con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.**

Beni obsoleti

Procedura semplificata per i beni obsoleti:

E' stata introdotta una procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico, che comporta il raggiungimento di un risparmio energetico minimo, ossia rispettivamente in misura pari al **3% (su struttura)** e **al 5% (su processo)**, quando sussistono le seguenti condizioni:

- I beni nuovi devono essere in **sostituzione** di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe
- I beni che verranno sostituiti devono essere **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio**



L'iter procedurale

1. Comunicazione e certificazione ex ante:

Prima dell'avvio dell'investimento sarà necessario presentare al GSE in maniera congiunta:

- Una **certificazione**, sulla base di un modello standardizzato, che attesti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti “trainanti” (comma 4 dell’art. 38 del DL)
- Una **comunicazione** concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo del progetto

Questa documentazione consentirà di procedere con la **“prenotazione” del credito di imposta**.

2. Prima comunicazione periodica: conferma del pagamento degli acconti

Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, **pena la decadenza del beneficio** prenotato, sarà necessario presentare una prima comunicazione che dimostri:

- L’effettuazione di **tutti gli ordini** e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori;
- Il pagamento di **acconti pari ad almeno il 20 %** del costo di ciascuno degli investimenti.

L'iter procedurale

3. Iter procedurale: Comunicazione e certificazione ex post

Terminati gli investimenti, sarà obbligatorio presentare:

- La comunicazione del **completamento dell'investimento**
- La **certificazione ex post** che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
- Sarà inoltre necessario attestare **l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale, unitamente alla **congruità e alla pertinenza delle spese** sostenute.

Iter procedurale, in sintesi:

1. una certificazione ex ante con comunicazione al GSE per la «prenotazione» del credito
2. a seguito della conferma del GSE, entro 30 giorni invio comunicazione con ordini accettati e pagamento acconto del 20%
3. entro 5 giorni il GSE conferma la «prenotazione del credito»
4. al completamento del progetto, comunicazione al GSE con una certificazione ex post, attestazione dell'avvenuta interconnessione, documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute, certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
5. entro 10 giorni il GSE verifica e comunica all'impresa il credito di imposta utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Onere documentale e certificazione delle spese

L'onere documentale:

- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere **apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.**

La Certificazione delle spese

- L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**.
- **Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino ad un massimo di 5.000 €.**

Le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

Fruizione e cumulabilità

La fruizione

Il credito fiscale potrà essere fruito **in un'unica rata entro il 31/12/2025** (e non tre come previsto per il 4.0); l'eventuale eccesso rispetto alla capienza contributiva sarà deducibile nei **cinque esercizi seguenti**


Cumulabilità

- E' cumulabile con altri aiuti di Stato e altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali...
- cumulabile con tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, per esempio con ZES e incentivi regionali finanziati con le risorse del FESR.



Le scadenze

- Certificazione **ex ante** e comunicazione al GSE
- Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato comunicazione relativa all'effettuazione degli **ordini accettati** dal venditore con pagamento a titolo di **acconto almeno del 20%** del costo di acquisizione, sia degli investimenti in Beni materiali 4.0, sia degli investimenti in Beni FER, contenente gli estremi delle fatture.
Non rileva l'attività di formazione.
- Entro il **31/12/25 completamento** dei progetti.
- Entro il **28/2/26** comunicazione di **completamento del progetto**



Controlli, decadenza e recupero

Controlli

Il GSE può effettuare verifiche documentali e controlli in loco, **a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva**, per verificare la «*congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante*»

Decadenza e Recupero

Possibili riprese, in caso di variazioni, incoerenze e mancata efficienza entro al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione.



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

